



Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblica nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 casi di rigore)

Modifica del 24 novembre 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 casi di rigore del 25 novembre 2020¹ è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 1

¹ Dei contributi supplementari della Confederazione di cui all'articolo 12 capoverso 2 della legge COVID-19, al massimo 500 milioni di franchi sono ripartiti fra i Cantoni. Le quote dei Cantoni sono calcolate in ragione del 60 per cento secondo il prodotto interno lordo cantonale del 2017, del 30 per cento secondo la popolazione residente nel 2019 e del 10 per cento secondo la media di pernottamenti negli anni 2017, 2018 e 2019.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr